

**TRIBUNALE DI CASSINO****SEZIONE CIVILE**

R.G. piano del consumatore n. 8/2022 - [REDACTED]

**IL GIUDICE DESIGNATO**

visto il ricorso iscritto a ruolo il 20.05.2022 dal Sig. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Simeone e coadiuvato dal Dott. Stefano Forte in qualità di organismo di composizione della crisi (OCC), il quale ha presentato una proposta di piano del consumatore ai sensi degli artt. 7, 7 bis, 8 e 9, l. n. 3/2012, accompagnata da una relazione dell'OCC;

rilevato che, all'esito delle integrazioni al piano del 7.06.2022 che hanno consentito di acquisire la stima dell'unico bene immobile del quale il ricorrente è proprietario nella misura del 50% e che lo stesso ha dichiarato di voler alienare alla comproprietaria, il giudice designato ha fissato l'udienza del 29.06.2022 per la convocazione delle parti ritenendo la proposta conforme ai requisiti previsti;

rilevato che all'udienza del 29.6.2022 l'OCC ha dato atto della regolare comunicazione della proposta ai creditori, come da documentazione da ultimo depositata in atti;

**OSSERVA**

1. Sussistono le condizioni per procedere alla omologa del piano del consumatore, proposto dal ricorrente ai sensi dell'art. 12 bis Legge 3/2012

In particolare, va rilevato che il piano, secondo la proposta del ricorrente prevede il pagamento:

1.1. integrale delle spese in prededuzione, pari ad euro 1.000,00 in favore del legale del ricorrente ed euro 1.000,00 in favore dell'OCC che lo ha coadiuvato, inclusi oneri fiscali e previdenziali, entro un anno dall'omologa mediante il versamento di 12 rate mensili di euro 83,33 per ognuno dei due crediti in prededuzione ;

1.2. al 48% del creditore [REDACTED] per l'importo post-falcidia di euro 3.244,35, credito falcidiato in assenza di beni mobili sui quali far gravare il privilegio, e conseguente degradazione del debito al chirografo, pur trattandosi di debiti erariali, mediante il versamento di una rata mensile di euro 81,10 per quaranta mesi;



1.3. al 48% del creditore chirografario Sig.ra [REDACTED] per l'importo di euro 4.408,18, credito falcidiato derivante da canoni di locazione scaduti e non pagati, come portati da atto di precetto notificato il 16.01.2020, come segue:

- mediante il versamento di una rata mensile di euro 97,83 dalla prima alla dodicesima;
- così come previsto dal ricorrente in udienza, mediante il versamento di una rata mensile di euro 218,90 dalla tredicesima alla ventisettesima; 1173,96
- sempre come previsto dal ricorrente in udienza, mediante il versamento della ventottesima rata dell'importo di euro 169,62.

2. L'attivo messo a disposizione dal ricorrente per ripianare i suddetti debiti deriverà in massima parte dalla vendita della quota di proprietà del box auto sito a [REDACTED] alla Via [REDACTED] individuato al Catasto Urbano al foglio [REDACTED] che secondo la bozza di preliminare di vendita in atti confermata dalla Sig.ra [REDACTED] all'udienza del 29.06.2022, promissaria acquirente del bene o comunque intenzionata all'acquisto della quota, ammonta ad euro 7.100,00 mediante il pagamento da parte dell'acquirente Sig.ra [REDACTED] al venditore Sig. [REDACTED] di euro 1.000,00 al momento della sottoscrizione del preliminare – o direttamente del definitivo – ed euro 6.100,00 da versarsi in rate mensili uguali e costanti di euro 1.000,00, ad eccezione dell'ultima rata che sarà di euro 1.100,00.

3. La proposta soddisfa, inoltre, i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12 bis, l. n. 3/2012. Sul punto, focalizzando l'attenzione sulla "meritevolezza" del consumatore, il giudice deve escludere che questi abbia assunto le obbligazioni "*senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere*" o abbia "*colposamente determinato il sovraindebitamento*", anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In particolare, al giudice viene richiesta una valutazione sulla "*generale diligenza*" del consumatore nell'aver assunto, prima, e nell'aver gestito, poi, le obbligazioni rimaste insoddisfatte. Il controllo avviene, pertanto, sotto un duplice profilo:

- il primo, di tipo "genetico", che sanziona, in particolare, le ipotesi in cui il consumatore abbia assunto obbligazioni non proporzionate alla propria capacità reddituale o patrimoniale;
- il secondo, di tipo "evolutivo", che valuta la colpa nella determinazione del sovraindebitamento e sanziona, in particolare, le ipotesi in cui il debitore, pur avendo assunto obbligazioni proporzionate alle proprie capacità di produzione di reddito, si sia comportato poi in maniera tale (ad esempio, diminuendo con colpa la sua capacità di produzione di reddito) da frustrare le proprie capacità di restituzione.



Nel caso di specie, l'OCC nella relazione particolareggiata ha, con motivazione congrua ed esaustiva, rappresentato le cause del sovraindebitamento del ricorrente da individuarsi principalmente nel mancato pagamento dei canoni di locazione dell'abitazione adibita a casa coniugale concessa in locazione dalla Sig.ra [REDACTED]. La persistente morosità esula da una possibile cattiva amministrazione delle risorse economiche da parte del ricorrente gravemente pregiudicato da lavori saltuari e discontinui.

La condotta del ricorrente supera anche il controllo evolutivo, dal momento che la riduzione della capacità reddituale non è dovuta a negligenza, bensì alla precaria situazione lavorativa di musicista con brevi contratti occasionali, aggravatasi a seguito della crisi pandemica e irreversibilmente pregiudicata dalla separazione coniugale, potendo inizialmente il ricorrente vivere nella casa coniugale coadiuvato anche dai proventi lavorativi della moglie. La profonda crisi coniugale verificatasi ha costretto il ricorrente ad allontanarsi dalla casa familiare per trovare ospitalità ed assistenza presso la sorella, Sig.ra [REDACTED]. Aggiungasi che solo a far data dal 5.09.2021 lo stesso è stato assunto con contratto a tempo determinato presso la società [REDACTED] srl con la qualifica di operaio ed uno stipendio netto mensile di euro 1.000,00 circa.

4. Nel presente procedimento, sia pur ritualmente informati della pendenza dello stesso e dei termini del Piano proposto e quindi convocati all'udienza del 29.06.2022 (come da pec del 9.06.2022 trasmesse dall'OCC ai creditori), [REDACTED] non è intervenuta a manifestare il proprio dissenso o, quanto meno, a formulare osservazioni riguardo al Piano con conseguente silenzio-assenso; mentre la Sig.ra [REDACTED] per il tramite di difensore di fiducia all'udienza del 29.6.2022 si è limitata a richiedere l'adeguamento della rata mensile prevista, da aumentarsi a partire dalla tredicesima rata in coerenza con l'ammontare massimo delle rate fino alla dodicesima. Su tale richiesta il ricorrente ha confermato la disponibilità a sostenere una rata mensile di euro 300,00 anche successivamente alle prime dodici rate.

5. L'OCC ha, inoltre, attestato la fattibilità del piano con motivazione logica e coerente ritenendosi plausibile, che la rata mensile del piano, qualora il contratto di lavoro a tempo determinato presso la società [REDACTED] SRL non dovesse essere rinnovato, sarà ritratta dal prezzo di compravendita della quota del box auto da perfezionarsi in favore della Sig.ra [REDACTED]

ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che il piano debba essere omologato;

ritenuto, quanto alle spettanze dell'OCC che il compenso per lo stesso previsto nel piano e concordato con il ricorrente risulta congruo rispetto ai parametri di cui all'art. 16 del D.M. 202/2014, che richiama le percentuali previste dal D.M. n. 30/2012, nonché una riduzione compresa tra il 15% e il 40%;



visto l'art. 12-bis, l. n. 3/2012;

P.Q.M.

- a) omologa il piano del ricorrente ██████████ depositato in data 20.05.2022 con la precisazione evidenziata al punto 1.3. delle motivazioni, richiesta in udienza dalla creditrice Sig.ra ██████████ e condivisa dal ricorrente;
- b) dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al piano medesimo, sotto la gestione ed il controllo dell'OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri ex art. 13, l. n. 3/2012;
- c) stabilisce che il fabbisogno del ricorrente sia pari ad euro 650,00;
- d) dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questo Tribunale, nella versione privacy;
- e) liquida a titolo di compenso in favore dell'OCC l'importo di euro 1.000,00, inclusi oneri fiscali e contributivi come per legge.

Si comunichi.

Cassino, 5 luglio 2022

Il G.D. Lorenzo Sandulli

